

COMMISSIONE PARLAMENTARE

per le questioni regionali

S O M M A R I O

SEDE CONSULTIVA:

DL 80/2021: Misure urgenti per il rafforzamento della capacità amministrativa delle pubbliche amministrazioni funzionale all'attuazione del Piano nazionale di ripresa e resilienza (PNRR) e per l'efficienza della giustizia. S. 2272 Governo (Parere alle Commissioni 1 ^a e 2 ^a del Senato) (<i>Esame e conclusione – Parere favorevole con un'osservazione</i>)	243
ALLEGATO 1 (<i>Parere approvato</i>)	251
DL 79/2021: Misure urgenti in materia di assegno temporaneo per figli minori. S. 2267 Governo (Parere alla 11 ^a Commissione del Senato) (<i>Esame e rinvio</i>)	246
DL 77/2021: <i>Governance</i> del Piano nazionale di ripresa e resilienza e prime misure di rafforzamento delle strutture amministrative e di accelerazione e snellimento delle procedure. C. 3146 Governo (Parere alle Commissioni I e VIII della Camera) (<i>Seguito esame e conclusione – Parere favorevole con condizioni</i>)	248
ALLEGATO 2 (<i>Parere approvato</i>)	252
DL 73/2021: Misure urgenti connesse all'emergenza da COVID-19, per le imprese, il lavoro, i giovani, la salute e i servizi territoriali. C. 3132 Governo (Parere alla V Commissione della Camera) (<i>Seguito esame e conclusione – Parere favorevole con condizioni e osservazioni</i>) .	248
ALLEGATO 3 (<i>Parere approvato</i>)	254
Disposizioni in materia di utilizzo dei defibrillatori semiautomatici e automatici. Testo unificato C. 181 e abb.-B, approvato dalla Camera e modificato dalla 12 ^a Commissione permanente del Senato (Parere alla XII Commissione della Camera) (<i>Esame e conclusione – Parere favorevole</i>)	248
ALLEGATO 4 (<i>Parere approvato</i>)	257
UFFICIO DI PRESIDENZA INTEGRATO DAI RAPPRESENTANTI DEI GRUPPI	250
AVVERTENZA	250

SEDE CONSULTIVA

Mercoledì 23 giugno 2021. — Presidenza della presidente Emanuela CORDA.

La seduta comincia alle 8.30.

DL 80/2021: misure urgenti per il rafforzamento della capacità amministrativa delle pubbliche ammi-

nistrazioni funzionale all'attuazione del Piano nazionale di ripresa e resilienza (PNRR) e per l'efficienza della giustizia.

S. 2272 Governo.

(Parere alle Commissioni 1^a e 2^a del Senato).

(*Esame e conclusione – Parere favorevole con un'osservazione*).

La Commissione avvia l'esame del provvedimento.

Il senatore Davide GARIGLIO (PD), *relatore*, nel riassumere il contenuto del provvedimento, che detta disposizioni in materia di assunzioni delle pubbliche amministrazioni correlate con l'attuazione del Piano nazionale di ripresa e resilienza (PNRR), rileva come questo appaia riconducibile da un lato, alla competenza esclusiva statale in materia di organizzazione amministrativa dello Stato (articolo 117, secondo comma, lettera g) della Costituzione) e, dall'altro, alla competenza residuale regionale in materia di organizzazione amministrativa regionale (articolo 117, quarto comma della Costituzione) e all'autonomia regolamentare organizzativa di comuni, province e città metropolitane (articolo 117, sesto comma della Costituzione).

A fronte di questo intreccio di competenze, il provvedimento prevede alcune forme di coinvolgimento del sistema delle autonomie territoriali; in particolare, la previa intesa in sede di Conferenza unificata è richiesta ai fini dell'adozione dei provvedimenti attuativi di cui all'articolo 1, comma 6 (modalità di definizione degli elenchi degli esperti), all'articolo 3, comma 6, (linee guida della Scuola nazionale dell'amministrazione), all'articolo 6, commi 5 (regolamento di delegificazione per abrogazione disposizioni su piani di organizzazione superate) e 7 (piano tipo di organizzazione), all'articolo 9, comma 1 (riparto risorse per esperti regioni e enti locali); la previa intesa in sede di Conferenza Stato-regioni è invece richiesta ai fini dell'adozione dei provvedimenti attuativi di cui all'articolo 2, comma 1 (progetti di formazione per i pubblici dipendenti).

L'articolo 1 disciplina modalità speciali volte ad accelerare le procedure selettive che possono essere utilizzate per il reclutamento di personale a tempo determinato e il conferimento di incarichi di collaborazione da parte delle amministrazioni pubbliche titolari di progetti previsti nel Piano nazionale di ripresa e resilienza o, limitatamente agli incarichi di collaborazione necessari all'assistenza tecnica, finanziati esclusivamente a carico del Piano

nazionale per gli investimenti complementari al PNRR.

L'articolo 2 consente l'attivazione, attraverso contratti di apprendistato, di specifici progetti di formazione e lavoro nelle pubbliche amministrazioni per l'acquisizione di competenze di base e trasversali e per l'orientamento professionale, da parte di diplomati e di studenti universitari.

L'articolo 3 modifica la disciplina concernente l'inquadramento dei dipendenti pubblici in aree funzionali, la progressione all'interno dell'area e l'accesso ad aree superiori (tale disciplina non concerne i dirigenti e il personale docente della scuola e degli istituti di alta formazione artistica, musicale e coreutica). Il comma 2 prevede che con successivi interventi normativi si individuino le risorse in base alle quali i contratti collettivi nazionali di lavoro definiranno i criteri e le modalità di superamento del limite della spesa annua destinata ai trattamenti economici accessori del personale, anche di livello dirigenziale, di ciascuna delle amministrazioni pubbliche. La novella di cui al capoverso 1-*bis* del comma 3 modifica la disciplina sui criteri di valutazione e sulle prove dei concorsi pubblici per l'accesso alla dirigenza – come dirigente di seconda fascia – nelle amministrazioni statali (anche ad ordinamento autonomo) e negli enti pubblici non economici nazionali. La novella di cui al capoverso 1-*ter* del comma 3 introduce una nuova modalità di accesso alla qualifica di dirigente di seconda fascia nelle amministrazioni in oggetto, costituita da procedure comparative bandite dalla Scuola nazionale dell'amministrazione con riferimento a ciascuna amministrazione e riservate al personale in servizio a tempo indeterminato presso la medesima amministrazione. La novella di cui al comma 4 modifica la disciplina per l'accesso alla qualifica di dirigente di prima fascia nelle suddette amministrazioni; la modifica concerne la quota di accesso tramite concorso pubblico. Il comma 6 prevede che gli interventi normativi di cui ai precedenti commi 3 e 4 costituiscono principi fondamentali per la legislazione regionale

in materia di dirigenti pubblici e domanda alla Scuola nazionale dell'amministrazione l'elaborazione, d'intesa con la Conferenza unificata Stato-regioni-province autonome-città ed autonomie locali, di apposite linee guida.

L'articolo 4 modifica le funzioni e la struttura della Associazione Formez PA.

L'articolo 5 ridisegna compiti ed organizzazione della Scuola nazionale dell'amministrazione.

L'articolo 6 prescrive l'adozione di un Piano integrato di attività e di organizzazione, alle pubbliche amministrazioni con più di cinquanta dipendenti. Di durata triennale (ed aggiornato annualmente), tale Piano è chiamato a definire più profili: obiettivi della *performance*; gestione del capitale umano; sviluppo organizzativo; obiettivi formativi e valorizzazione delle risorse interne; reclutamento; trasparenza e anti-corruzione; pianificazione delle attività; individuazione delle procedure da semplificare e ridisegnare; accesso fisico e digitale; parità di genere; monitoraggio degli esiti procedurali e dell'impatto sugli utenti.

L'articolo 7 riguarda il reclutamento di personale nelle amministrazioni assegnatarie di progetti. I commi da 1 a 3 disciplinano l'assunzione di un contingente di 500 unità di personale non dirigenziale a tempo determinato per la realizzazione dei progetti del PNRR; di queste, 80 sono destinate ad essere inquadrare presso la Ragioneria generale dello Stato e la restante parte sono ripartite tra le amministrazioni centrali assegnatarie dei progetti. Il concorso pubblico per l'assunzione del contingente è indetto dal Dipartimento della funzione pubblica, mentre la ripartizione è effettuata con DPCM. Inoltre, con DPCM si provvede all'individuazione delle amministrazioni centrali titolari degli interventi previsti nel PNRR (articolo 8, del decreto-legge n. 77/2021). Il comma 4 autorizza il Dipartimento della Ragioneria Generale dello Stato ad avvalersi, per le attività di monitoraggio e rendicontazione del PNRR, di un contingente di esperti di comprovata qualificazione professionale.

L'articolo 8 istituisce sette posizioni dirigenziali di livello generale, destinate alla direzione delle Ragionerie territoriali di Milano, Venezia, Bologna, Roma, Napoli, Bari e Palermo, e una posizione di funzione dirigenziale di livello non generale destinata alla Ragioneria territoriale di Roma, nell'ambito del Dipartimento RGS (comma 1), attribuendo ai direttori delle RTS con funzioni dirigenziali di livello generale il compito di coordinamento unitario delle attività del proprio ambito di competenza (comma 2).

L'articolo 9 demanda ad un DPCM il riparto delle risorse del Fondo di rotazione per l'attuazione del *Next generation Eu-Italia*, nel limite di 165 milioni di euro complessivi per gli anni 2021-2024, da destinare agli incarichi di collaborazione a professionisti ed esperti che gli enti territoriali attiveranno per il supporto ai procedimenti amministrativi connessi all'attuazione del PNRR.

In proposito, segnala che il comma 1 dell'articolo 9, nel ripartire le risorse per l'assunzione di esperti tra gli enti territoriali, fa riferimento unicamente a «regioni ed enti locali», sembrano quindi essere escluse le province autonome, enti non assimilabili agli enti locali.

Al riguardo, invita ad approfondire la disposizione. Il mancato riferimento alle province autonome appare infatti un rifiuto che può essere corretto.

L'articolo 10 prevede l'assunzione di un contingente fino a 338 unità presso la Presidenza del Consiglio, a termine (fino al 31 dicembre 2026), per fornire sostegno alla trasformazione digitale delle amministrazioni centrali e locali. Autorizza inoltre l'Agenzia per l'Italia digitale (Agid) ad assumere un contingente di 67 unità di personale a tempo determinato (con termine massimo, del pari, il 31 dicembre 2026). Siffatti reclutamenti sono autorizzati subordinatamente all'approvazione da parte della Commissione europea del Piano nazionale di ripresa e resilienza.

L'articolo 11 è volto a realizzare la piena operatività delle strutture organizzative dell'ufficio del processo, secondo quanto previsto nel PNRR. A tal fine,

l'articolo autorizza l'assunzione di addetti all'ufficio per il processo: 16.500 unità nell'ambito della giustizia ordinaria, e 326 unità, nell'ambito della giustizia amministrativa; entrambi i contingenti saranno assunti in due scaglioni, con contratto di lavoro a tempo determinato (comma 1). Anche queste assunzioni sono autorizzate subordinatamente all'approvazione del PNRR da parte della Commissione europea (comma 6).

L'articolo 12 demanda al Ministro della giustizia, l'individuazione dei tribunali o corti di appello cui assegnare gli addetti all'ufficio per il processo; individua invece direttamente gli uffici giudiziari presso i quali collocare il personale assunto a tempo determinato per la giustizia amministrativa.

L'articolo 13 disciplina il reclutamento di 5.410 unità di personale amministrativo, da assumere con contratti di lavoro a tempo determinato della durata di 36 mesi per assicurare la piena operatività dell'ufficio del processo e supportare gli obiettivi prefissati per il Ministero della Giustizia dal PNRR.

L'articolo 14 disciplina le procedure assunzionali per tutte le unità di personale con contratto di lavoro a tempo determinato, da inquadrare nei nuovi profili professionali previsti dagli articoli 11 e 13.

L'articolo 15 impone al personale l'obbligo di permanenza nella sede di assegnazione per l'intera durata del contratto a tempo determinato. La disposizione prevede inoltre che ogni forma di mobilità interna possa riguardare soltanto uffici situati nel medesimo distretto e che il personale non possa essere comandato, distaccato o assegnato presso altre pubbliche amministrazioni.

L'articolo 16 stabilisce, in tema di attività di formazione, che l'Amministrazione giudiziaria ordinaria e la giustizia amministrativa assicurano l'informazione, la formazione e la specializzazione di tutto il personale a tempo determinato assunto ai sensi del decreto.

L'articolo 17 prevede la costante rilevazione di ogni dato conferente per la

valutazione, anche in corso d'opera, dell'attuazione della misura nell'ambito del PNRR, stabilendo nel contempo disposizioni per lo smaltimento dell'arretrato. In particolare, il comma 1 dispone che, per quanto attiene alla giustizia ordinaria, con uno o più decreti il Ministro della Giustizia, da adottarsi di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, sono indicate le procedure di monitoraggio, le risorse e le modalità necessarie ai fini della valutazione delle misure urgenti per la giustizia ordinaria nell'ambito del PNRR.

L'articolo 18 reca disposizioni finanziarie, autorizzando il Ministro dell'economia e delle finanze ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio, anche in conto residui.

L'articolo 19 dispone che il decreto entri in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale*.

Formula quindi una proposta di parere favorevole con una condizione (*vedi allegato 1*).

La Commissione approva la proposta di parere del relatore.

DL 79/2021: Misure urgenti in materia di assegno temporaneo per figli minori.

S. 2267 Governo.

(Parere alla 11ª Commissione del Senato).

(*Esame e rinvio*).

La Commissione avvia l'esame del provvedimento.

La senatrice Marialuisa FARO (M5S), *relatrice*, nel riassumere brevemente il contenuto del provvedimento rileva anzitutto come questo appaia riconducibile alla materia, di esclusiva competenza statale, determinazione dei livelli essenziali delle prestazioni concernenti i diritti civili e sociali che devono essere garantiti su tutto il territorio nazionale (articolo 117, secondo comma, lettera *m*) della Costituzione).

Gli articoli da 1 a 4 recano una misura transitoria, per il periodo 1° luglio 2021-31

dicembre 2021, in favore dei nuclei familiari che, in ragione dei profili soggettivi dei relativi componenti, non rientrano nell'ambito di applicazione dell'istituto dell'assegno per il nucleo familiare. Tale misura transitoria consiste in un assegno mensile, subordinato ai requisiti di cui all'articolo 1, comma 1, e alla relativa tabella (di cui all'allegato 1); l'importo dell'assegno, con riferimento a ciascun figlio minore, è determinato in base ai criteri di cui all'articolo 2, commi 1 e 2, e alla suddetta tabella allegata – i quali fanno riferimento al livello di ISEE ed al numero di figli minorenni – e, per i nuclei familiari percettori del Reddito di cittadinanza, anche in base ai criteri di cui ai commi 3 e 4 dell'articolo 4; l'importo medesimo è escluso dalla base imponibile dell'imposta sul reddito delle persone fisiche (articolo 3, comma 3). Il beneficio è riconosciuto dall'INPS, ai sensi del comma 3 dell'articolo 2, nel rispetto di un limite massimo complessivo di spesa, pari a 1.580 milioni di euro per il 2021. I termini e le modalità inerenti alla domanda ed all'erogazione sono definiti dai commi 1 e 2 dell'articolo 3, mentre il citato comma 3 dell'articolo 4 prevede la corresponsione di ufficio dell'assegno, da parte dell'INPS, per i nuclei familiari percettori del Reddito di cittadinanza. I profili di compatibilità dell'assegno temporaneo con le altre prestazioni assistenziali sono oggetto del comma 1 dell'articolo 4. L'ipotesi di variazione del nucleo familiare durante il semestre in oggetto è disciplinata dal comma 2 dell'articolo 4.

L'articolo 5 dispone, in via transitoria, per il periodo 1° luglio 2021-31 dicembre 2021, un incremento della misura mensile degli assegni per il nucleo familiare. L'incremento concerne solo i casi di nuclei familiari con figli; la misura mensile dell'incremento è pari, per i nuclei familiari fino a due figli, a 37,5 euro per ciascun figlio e, per i nuclei familiari con almeno tre figli, a 55 euro per ciascun figlio. L'incremento trova applicazione solo con riferimento ai casi in cui la misura dell'assegno, al netto dell'incremento medesimo, sia comunque superiore a zero.

L'articolo 6 dispone, per il 2021, un incremento, nella misura di 30 milioni di euro, del finanziamento statale per le convenzioni tra l'INPS e i centri di assistenza fiscale (caf). L'intervento è disposto in considerazione dell'incremento dei volumi di dichiarazioni sostitutive uniche (DSU) – dichiarazione sottostante la determinazione dell'ISEE – che potrebbe verificarsi anche in relazione alla presentazione delle domande per l'assegno temporaneo di cui ai precedenti articoli da 1 a 4 nonché in relazione al riordino delle misure a sostegno dei figli a carico.

L'articolo 7 reca alcune norme in materia di finanziamento – nonché di relativo monitoraggio finanziario – dei trattamenti di integrazione salariale con causale COVID-19. La novella di cui al comma 1 dispone un elevamento dei limiti massimi delle risorse per l'anno 2021 relative ai suddetti trattamenti, con riferimento alle prestazioni inerenti a settimane collocate nel 2021; tale elevamento, nella misura di 707,4 milioni di euro per il 2021, viene disposto in sostituzione della previsione che consentiva un elevamento, nel limite del suddetto importo di 707,4 milioni, mediante decreto ministeriale e nell'ipotesi che si rendessero disponibili determinate risorse, già stanziati in materia sempre con riferimento finanziario all'anno 2021, ma inerenti a trattamenti per periodi compresi tra il 16 novembre 2020 e il 31 dicembre 2020.

L'articolo 8 provvede alla copertura finanziaria: dell'onere corrispondente al limite di spesa di cui all'articolo 2, comma 3, relativo all'assegno temporaneo di cui agli articoli da 1 a 4; degli oneri quantificati per l'incremento temporaneo (di cui all'articolo 5) della misura degli assegni per il nucleo familiare; dello stanziamento di cui all'articolo 6, relativo al finanziamento dei centri di assistenza fiscale. Ai fini in oggetto, l'articolo 8 utilizza per intero la dotazione per il 2021 – pari a 3.000 milioni di euro – del « Fondo assegno universale e servizi alla famiglia ».

L'articolo 9 stabilisce l'entrata in vigore del decreto-legge il giorno successivo alla sua pubblicazione in Gazzetta Ufficiale.

Il provvedimento non appare quindi presentare profili problematici per quello che attiene l'ambito di competenza della Commissione.

Emanuela CORDA, *presidente*: nessuno chiedendo di intervenire, rinvia il seguito dell'esame ad altra seduta.

DL 77/2021: Governance del Piano nazionale di ripresa e resilienza e prime misure di rafforzamento delle strutture amministrative e di accelerazione e snellimento delle procedure.

C. 3146 Governo.

(Parere alle Commissioni I e VIII della Camera).

(Seguito esame e conclusione – Parere favorevole con condizioni).

La Commissione prosegue l'esame del provvedimento avviato nella seduta di mercoledì 16 giugno 2021.

Il deputato Antonio FEDERICO (M5S), *relatore*, formula una proposta di parere con condizioni (*vedi allegato 2*).

La Commissione approva la proposta di parere del relatore.

DL 73/2021: Misure urgenti connesse all'emergenza da COVID-19, per le imprese, il lavoro, i giovani, la salute e i servizi territoriali.

C. 3132 Governo.

(Parere alla V Commissione della Camera).

(Seguito esame e conclusione – Parere favorevole con condizioni e osservazioni).

La Commissione prosegue l'esame del provvedimento avviato nella seduta di mercoledì 16 giugno 2021.

Il deputato Davide GARIGLIO (PD), *relatore*, formula una proposta di parere favorevole con condizioni (*vedi allegato 3*).

La Commissione approva la proposta di parere del relatore.

Disposizioni in materia di utilizzo dei defibrillatori semiautomatici e automatici.

Testo unificato C. 181 e abb.-B, approvato dalla Camera e modificato dalla 12ª Commissione permanente del Senato.

(Parere alla XII Commissione della Camera).

(Esame e conclusione – Parere favorevole).

La Commissione avvia l'esame del provvedimento.

Il deputato Roberto PELLA (FI), *relatore*, ricordo preliminarmente che il testo unificato in esame è stato approvato in prima lettura dalla Camera il 30 luglio 2019 e quindi, il 27 maggio 2021, in sede deliberante, dalla 12ª Commissione permanente (Igiene e sanità) del Senato, la quale ha apportato limitate modifiche.

Dato che il provvedimento è in discussione alla Camera in seconda lettura, ai sensi dell'articolo 70, secondo comma, del Regolamento, l'esame ha ora ad oggetto soltanto le modificazioni apportate dal Senato e gli eventuali emendamenti ad esse conseguenti.

Segnalo quindi come la Commissione sia chiamata a esprimere il parere esclusivamente sulle parti del testo modificate dal Senato.

Osservo, su un piano generale, come il testo, composto da 9 articoli, è diretto nel suo complesso a favorire la progressiva diffusione ed utilizzazione di defibrillatori semiautomatici o automatici esterni in una serie di luoghi ed ambienti, prevenendo ed incentivando i corsi di formazione destinati agli operatori non sanitari nei diversi ambiti e disciplinando campagne di informazione e sensibilizzazione al riguardo.

Mi soffermo quindi, nella mia relazione All'articolo 1, commi 5 e 6, l'autorizzazione di spesa e la relativa copertura finanziaria sono state aggiornate all'anno finanziario 2021 in corso.

All'articolo 2, comma 1, è stato opportunamente specificato che gli enti territoriali possono adottare « provvedimenti normativi » e non solo « regolamenti » in materia di installazione dei defibrillatori (in

altre parole si è specificato che le regioni potranno adottare in materia anche leggi regionali).

All'articolo 3, comma 1, lettera *b*) è stata rettificata la modifica del titolo della legge n. 120 del 2001, che costituisce la normativa attualmente vigente in materia di utilizzo dei defibrillatori: il nuovo titolo sarà « utilizzo dei defibrillatori semiautomatici e automatici » e non più « utilizzo dei defibrillatori semiautomatici e automatici in ambiente extraospedaliero ».

All'articolo 4, che disciplina l'utilizzo dei DAE da parte di società sportive che usufruiscono di impianti sportivi pubblici, è stata inserita una clausola di invarianza finanziaria.

All'articolo 5 è stata rettificata la rubrica dell'articolo: non più « introduzione all'insegnamento della rianimazione cardiopolmonare di base e dell'uso del DAE » ma « introduzione alle tecniche di rianimazione cardiopolmonare di base e all'uso del DAE ».

Alla clausola di invarianza finanziaria presente al comma 4 dell'articolo 6, in materia di registrazione dei DAE presso le centrali operative del sistema di emergenza sanitaria 118, è stata inserita la specificazione che le amministrazioni interessate provvedono all'attuazione del presente articolo nell'ambito delle risorse umane, finanziarie e strumentali disponibili a legislazione vigente.

All'articolo 7 (applicazione mobile e obbligo di fornire istruzioni), la clausola di copertura finanziaria è stata aggiornata al triennio finanziario 2021-2023 in corso; inoltre al comma 3 che l'obbligo di fornire istruzioni sull'uso dei defibrillatori da parte delle centrali operative del 118 non troverà applicazione « entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge » ma, con espressione più precisa, « a decorrere dal novantesimo giorno successivo alla data di entrata in vigore della presente legge ».

All'articolo 8 (campagne di informazione e di sensibilizzazione), è stata corretta la denominazione del Ministro dell'istruzione (non più « Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca »); al

comma 4 la copertura finanziaria è stata aggiornata al triennio finanziario 2021-2023 in corso.

Le modifiche apportate non appaiono presentare profili problematici per quel che attiene l'ambito di competenza della Commissione.

Per quanto attiene al rispetto delle competenze legislative costituzionalmente definite, si rileva come il provvedimento, in quanto disciplina la dotazione e l'impiego di defibrillatori in alcuni contesti espressamente indicati, al fine di tutelare la salute e prevenire i decessi per una serie di patologie, sia riconducibile alla materia « tutela della salute », oggetto di potestà legislativa concorrente tra Stato e regioni ai sensi dell'articolo 117, terzo comma, della Costituzione.

Con riferimento all'articolo 3, il quale richiama la causa di non punibilità di cui all'articolo 54 del codice penale in relazione all'utilizzo dei DAE, rileva inoltre la materia « ordinamento civile e penale », oggetto di competenza legislativa statale esclusiva ai sensi dell'articolo 117, secondo comma, lettera *l*), della Costituzione.

Quanto all'articolo 5, che prevede iniziative di formazione nelle scuole secondarie di primo e secondo grado, richiamata la materia « norme generali sull'istruzione » attribuita alla competenza legislativa statale esclusiva ai sensi dell'articolo 117, secondo comma, lettera *n*), della Costituzione.

Per quanto concerne la competenza concorrente in materia di tutela della salute si ricorda che, sulla base della giurisprudenza costituzionale (si veda ad esempio la sentenza n. 251 del 2016), si pone l'esigenza di prevedere adeguate forme di coinvolgimento del sistema delle autonomie territoriali. Al riguardo, si segnala che il provvedimento prevede, all'articolo 1, comma 2, che il DPCM chiamato a definire il programma pluriennale di installazione dei defibrillatori (DAE) sia adottato previa intesa in sede di Conferenza unificata; inoltre, l'articolo 7 prevede un accordo in sede di Conferenza Stato-regioni per la realizzazione di un'appli-

cazione mobile integrata con i servizi delle centrali operative del sistema di emergenza 118 per la rapida geolocalizzazione dei soccorritori e dei DAE.

Formula quindi una proposta di parere favorevole (*vedi allegato 4*).

La Commissione approva la proposta di parere del relatore.

La seduta termina alle 8.55.

**UFFICIO DI PRESIDENZA INTEGRATO
DAI RAPPRESENTANTI DEI GRUPPI**

Mercoledì 23 giugno 2021.

L'ufficio di presidenza si è riunito dalle 8.55 alle 9.

AVVERTENZA

Il seguente punto all'ordine del giorno non è stato trattato:

Ridefinizione della missione e dell'organizzazione del Sistema di Istruzione e formazione tecnica superiore in attuazione del Piano nazionale di ripresa e resilienza (PNRR).

Testo unificato C. 544 e abb.

(Parere alla VII Commissione della Camera).

ALLEGATO 1

Conversione in legge del decreto-legge 9 giugno 2021, n. 80, recante Misure urgenti per il rafforzamento della capacità amministrativa delle pubbliche amministrazioni funzionale all'attuazione del Piano nazionale di ripresa e resilienza (PNRR) e per l'efficienza della giustizia (S. 2272 Governo).

PARERE APPROVATO

La Commissione parlamentare per le questioni regionali,

esaminato, per le parti di competenza, il disegno di legge S. 2272 di conversione del decreto-legge 9 giugno 2021, n. 80, recante misure urgenti per il rafforzamento della capacità amministrativa delle pubbliche amministrazioni funzionale all'attuazione del Piano nazionale di ripresa e resilienza (PNRR) e per l'efficienza della giustizia;

rilevato che:

il provvedimento appare riconducibile, da un lato, alla competenza esclusiva statale in materia di organizzazione amministrativa dello Stato (articolo 117, secondo comma, lettera *g*) della Costituzione) e, dall'altro lato, alla competenza residuale regionale in materia di organizzazione amministrativa regionale (articolo 117, quarto comma) e all'autonomia regolamentare organizzativa di comuni, province e città metropolitane (articolo 117, sesto comma);

a fronte di questo intreccio di competenze, il provvedimento prevede alcune forme di coinvolgimento del sistema delle autonomie territoriali; in particolare, la previa intesa in sede di Conferenza unificata è richiesta ai fini dell'adozione dei provvedimenti attuativi di cui all'articolo 1,

comma 6 (modalità di definizione degli elenchi degli esperti), all'articolo 3, comma 6, (linee guida della Scuola nazionale dell'amministrazione), all'articolo 6, commi 5 (regolamento di delegificazione per abrogazione disposizioni su piani di organizzazione superate) e 7 (piano tipo di organizzazione), all'articolo 9, comma 1 (riparto risorse per esperti regioni e enti locali); la previa intesa in sede di Conferenza Stato-regioni è invece richiesta ai fini dell'adozione dei provvedimenti attuativi di cui all'articolo 2, comma 1 (progetti di formazione per i pubblici dipendenti);

il comma 1 dell'articolo 9, nel ripartire le risorse per l'assunzione di esperti tra gli enti territoriali fa riferimento unicamente a « regioni ed enti locali », sembrano quindi essere escluse le province autonome, enti non assimilabili agli enti locali,

esprime

PARERE FAVOREVOLE

con la seguente osservazione:

valutino le Commissioni di merito, per le ragioni esposte in premessa, l'opportunità di approfondire l'articolo 9, comma 1, ai fini dell'inserimento di un riferimento alle province autonome.

ALLEGATO 2

Conversione in legge del decreto-legge 31 maggio 2021, n. 77, recante Governance del Piano nazionale di ripresa e resilienza e prime misure di rafforzamento delle strutture amministrative e di accelerazione e snellimento delle procedure (C. 3146 Governo).

PARERE APPROVATO

La Commissione parlamentare per le questioni regionali,

esaminato, per le parti di competenza, il disegno di legge C. 3146, di conversione del decreto-legge 31 maggio 2021, n. 77, recante *governance* del Piano nazionale di ripresa e resilienza e prime misure di rafforzamento delle strutture amministrative e di accelerazione e snellimento delle procedure;

rilevato che:

il provvedimento, che ha la finalità unitaria di introdurre misure di semplificazione per l'attuazione del Piano nazionale di ripresa e resilienza (PNRR), appare riconducibile a una pluralità di materie; sia di esclusiva competenza statale (quali tutela della concorrenza; ordinamento e organizzazione amministrativa dello Stato; ordinamento civile; norme generali sull'istruzione; tutela dell'ambiente, dell'ecosistema e dei beni culturali; articolo 117, secondo comma, lettere *e*, *g*, *l*, *n*, *o*, *q* ed *s*) della Costituzione), sia di competenza legislativa concorrente (istruzione, ricerca scientifica e tecnologica; governo del territorio; articolo 117, terzo comma); l'articolo 1 riconduce inoltre il provvedimento, in quanto attuativo della disciplina europea in materia di PNRR alla competenza esclusiva dello Stato relativa ai rapporti con l'Unione europea (articolo 117, secondo comma, lettera *a*) e attribuisce alle disposizioni del testo la qualificazione di « livelli essenziali delle prestazioni concernenti i diritti civili e sociali » (articolo 117, secondo comma, lettera *m*);

a fronte di questo intreccio di competenze, il provvedimento già prevede forme

di coinvolgimento del sistema delle autonomie territoriali; in particolare, il parere in sede di Conferenza Stato-regioni è previsto per i provvedimenti attuativi di cui all'articolo 15, comma 2 (decreto del Ministro dell'economia sulle procedure contabili per la realizzazione del PNRR); la previa intesa in sede di Conferenza Stato-città è invece prevista per i provvedimenti attuativi di cui all'articolo 39, comma 1, lettera *d*) (aggiornamento dell'anagrafe nazionale della popolazione residente); la previa intesa in sede di Conferenza unificata è infine prevista per i provvedimenti attuativi di cui all'articolo 38, comma 2, lettera *c*), capoverso comma 7 (sistema di gestione delle deleghe dell'identità digitale) e all'articolo 59, comma 1 (delibera CIPESS in materia di perequazione infrastrutturale); inoltre, l'intesa con il presidente della Regione interessata è richiesta per i DPCM di nomina delle zone economiche speciali di cui all'articolo 57;

è poi prevista la partecipazione dei rappresentanti degli enti territoriali ad alcuni degli organismi previsti dal provvedimento; in particolare, i presidenti delle regioni e il presidente della Conferenza delle regioni partecipano alla Cabina di regia istituita dall'articolo 2 quando sono affrontate materie di interesse regionale; rappresentanti di tutti gli enti territoriali siederanno nel tavolo permanente di consultazione previsto dall'articolo 3; l'articolo 13 prevede il coinvolgimento della Conferenza Stato-regioni per superare il dissenso di un ente territoriali nelle procedure di realizzazione di un progetto rientrante nel PNRR; l'articolo 17 prevede una partecipazione di esperti regionali alla Commissione tecnica per la valutazione di impatto am-

bientale nei progetti relativi al PNRR e al Piano nazionale integrato energia e clima (PNIEC), nel caso vi sia un interesse regionale; l'articolo 45 prevede che al Comitato speciale istituito in seno al Consiglio superiore dei lavori pubblici per realizzare gli interventi del piano indicati nell'allegato IV al decreto-legge, partecipino tre rappresentanti della Conferenza unificata;

ciò premesso, è pervenuta sul testo la posizione della Conferenza delle regioni e delle province autonome che ha lamentato il mancato coinvolgimento del sistema delle autonomie territoriali nella definizione dei contenuti del provvedimento, con particolare riferimento alle modifiche legislative alla disciplina in materia di valutazione di impatto ambientale (VIA) e di subappalto; la Conferenza avanza quindi una serie di proposte di modifiche al testo volte, tra le altre cose, a garantire una più forte partecipazione delle regioni agli organismi di gestione degli interventi del piano istituiti dal provvedimento, a partire dalla cabina di regia di cui all'articolo 2;

inoltre, anche l'ANCI e l'UPI, nella loro audizione di fronte alle Commissioni competenti in sede referente, hanno avanzato proposte di integrazione al testo; in particolare, entrambe le organizzazioni hanno richiesto l'inserimento di loro rappresentanti nella cabina di regia di cui all'articolo 2;

l'articolo 12 disciplina l'esercizio dei poteri sostitutivi da parte dello Stato in caso di inadempienza di un soggetto attuatore di progetti o interventi del PNRR; al riguardo, posto che i poteri sostitutivi potranno essere esercitati anche nei confronti degli enti territoriali, si valuti l'opportunità di una maggiore specificazione, al comma 4, delle fattispecie di casi « in cui situazioni o eventi ostativi alla realizzazione dei progetti rientranti nel piano non risultino altrimenti superabili con celerità », che giustificano l'esercizio dei poteri sostitutivi; al

comma 5 andrebbero maggiormente specificati « i principi generali dell'ordinamento » e « i vincoli inderogabili derivanti dall'appartenenza all'Unione europea » di cui viene fatto salvo comunque il rispetto in caso di esercizio dei poteri sostitutivi; il comma 6 stabilisce poi che « di tutte le obbligazioni nei confronti di terzi rispondono, con le risorse del piano o con risorse proprie, esclusivamente i soggetti attuatori sostituiti »; al riguardo, si valuti l'opportunità di chiarire se si intende prevedere che i soggetti attuatori sostituiti rispondano delle obbligazioni contratte fino al momento dell'attivazione del potere sostitutivo o anche, con una sorta di singolare responsabilità oggettiva, successivamente;

l'articolo 59 modifica le disposizioni in materia di perequazione infrastrutturale introdotte dalla legge di bilancio per il 2021 (legge n. 178 del 2020); al riguardo, appare opportuno l'inserimento nei criteri di riparto delle risorse stanziare di un riferimento alla necessità di recuperare i divari per le aree interne e per le zone montane e di colmare il ritardo infrastrutturale del Mezzogiorno,

esprime

PARERE FAVOREVOLE

con le seguenti condizioni:

provvedano le Commissioni di merito, per le ragioni esposte in premessa a:

1) tenere nella massima considerazione le osservazioni formulate dalla Conferenza delle regioni e delle province autonome, dall'ANCI e dall'UPI;

2) ad approfondire l'articolo 12;

3) ad aggiungere, all'articolo 59, comma 1, capoverso 1-*bis*, dopo le parole: « specificità insulare » le seguenti: « e delle aree montane e interne, al ritardo infrastrutturale del Mezzogiorno ».

ALLEGATO 3

Conversione in legge del decreto-legge 25 maggio 2021, n. 73, recante Misure urgenti connesse all'emergenza da COVID-19, per le imprese, il lavoro, i giovani, la salute e i servizi territoriali (C. 3132 Governo).**PARERE APPROVATO**

La Commissione parlamentare per le questioni regionali,

esaminato, per le parti di competenza, il disegno di legge C. 3132, di conversione del decreto-legge 25 maggio 2021, n. 73, recante misure urgenti connesse all'emergenza da COVID-19, per le imprese, il lavoro, i giovani, la salute e i servizi territoriali;

rilevato che:

il provvedimento, che ha la finalità unitaria di fornire misure di sostegno nell'ambito dell'emergenza pandemica, appare riconducibile a una pluralità di materie; sia di esclusiva competenza statale (tutela della concorrenza, sistema tributario, armonizzazione dei bilanci pubblici; determinazione dei livelli essenziali delle prestazioni concernenti i diritti civili e sociali; norme generali dell'istruzione; previdenza, proficliassi internazionale e tutela dei beni culturali; articolo 117, secondo comma, lettere *e*), *m*), *n*), *o*), *q*) ed *s*) della Costituzione), sia di competenza legislativa concorrente (tutela e sicurezza del lavoro; istruzione, tutela della salute, governo del territorio, coordinamento della finanza pubblica, valorizzazione dei beni culturali; articolo 117, terzo comma) sia infine di residuale competenza regionale (trasporto pubblico locale, agricoltura; articolo 117, quarto comma);

a fronte di questo intreccio di competenze, la giurisprudenza costituzionale richiede in generale l'adozione di procedure concertative con il sistema delle autonomie territoriali; in particolare, la giurisprudenza costituzionale (si veda ad esempio la sentenza n. 7 del 2016) appare orientata a ritenere la previsione dell'intesa la

forma più idonea di coinvolgimento regionale in presenza di prevalenza di una materia di legislazione concorrente o di residuale competenza regionale, ovvero (sentenze n. 52 e n. 79 del 2019) in presenza di un intervento che rappresenti un « nodo inestricabile » di competenze esclusive, concorrenti e residuali nel quale non sia possibile stabilire una competenza prevalente, potendosi quindi procedere, sembra desumersi, negli altri casi (come la prevalenza di una competenza esclusiva statale o la presenza di un numero limitato e chiaramente definibili di competenze sia statali sia concorrenti o residuali) alla previsione del parere;

il provvedimento già prevede forme di coinvolgimento del sistema delle autonomie territoriali; in particolare, la previa intesa in sede di Conferenza Stato-regioni è prevista per l'adozione dei provvedimenti attuativi di cui all'articolo 29 (riorganizzazione rete dei laboratori del Servizio sanitario nazionale), all'articolo 48 (approvazione del piano nazionale della scuola dei mestieri), all'articolo 58 (definizione calendario anno scolastico 2021/2022); la previa intesa in sede di Conferenza Stato-città è invece prevista per i provvedimenti attuativi di cui all'articolo 6 (ripartizione fondo ristoro agevolazioni TARI), all'articolo 52 (riparto risorse tra i comuni per incremento fondo anticipazione di liquidità), all'articolo 53 (risorse ai comuni per solidarietà alimentare e pagamento utenze domestiche), all'articolo 55 (incremento contributo per mancato incasso imposta di soggiorno); la previa intesa in sede di Conferenza unificata è infine prevista per i provvedimenti attuativi di cui all'articolo 7 (misure urgenti a sostegno del settore turistico), all'articolo 51 (riparto risorse per il

trasporto pubblico locale), all'articolo 63 (riparto risorse per il contrasto alla povertà educativa), all'articolo 64 (riparto risorse per il contrasto del disagio giovanile), all'articolo 65 (ristoro ai comuni minori incassati canone occupazione suolo pubblico per artisti circensi); è infine prevista, all'articolo 76, l'intesa con il Presidente della Regione siciliana ai fini dell'adozione del decreto del Ministro dell'economia previsto nell'ambito del subentro di Agenzia delle entrate riscossione e Riscossione Sicilia Spa;

al riguardo, si rileva, dal punto di vista formale, l'opportunità di sostituire, agli articoli 7, 29, 52, 58, 64 e 65 l'espressione « d'intesa con la » con quella, corretta: « previa intesa in sede di »;

in alcune disposizioni potrebbe risultare opportuno prevedere forme di coinvolgimento delle autonomie territoriali; in particolare; l'articolo 2, comma 2, prevede un decreto del Ministro dello sviluppo economico per il riparto delle risorse destinate alle attività economiche rimaste chiuse a causa dei provvedimenti di contenimento dell'epidemia; al riguardo, potrebbe essere considerato l'inserimento del parere in sede di Conferenza unificata dal momento che risulta coinvolta sia la competenza esclusiva statale in materia di tutela della concorrenza (che appare prevalente) sia quella residuale regionale in materia di commercio; l'articolo 10, ai commi 4 e 7, prevede DPCM per il riparto di risorse di rimborso delle spese sanitarie sostenute (comma 4) e di ristoro (comma 7) alle associazioni sportive; anche in questo caso, potrebbe essere considerato per il comma 4 l'inserimento del parere in sede di Conferenza unificata, dal momento che risulta coinvolta sia la competenza esclusiva statale in materia di profilassi internazionale sia quella concorrente in materia di ordinamento sportivo; per il comma 7 andrebbe invece considerata l'opportunità dell'inserimento dell'intesa in sede di Conferenza unificata alla luce del coinvolgimento della competenza concorrente in materia di ordinamento sportivo; l'articolo 58, ai commi 4 e 5, prevede il riparto con decreti del Ministro dell'istruzione, di risorse da destinare alle scuole statali (comma 4) e alle scuole primarie e

secondarie paritarie (comma 5) per l'acquisto di beni e servizi per la realizzazione di misure di contenimento del rischio epidemiologico; anche in questo caso, potrebbe essere valutato l'inserimento del parere in sede di Conferenza unificata dal momento che l'intervento appare riconducibile, da un lato, alla competenza esclusiva statale in materia di profilassi internazionale (che appare prevalente) e, dall'altro lato, alla competenza concorrente in materia di istruzione; l'articolo 61, comma 1, prevede un decreto del Ministro dell'università per il riparto delle risorse dell'istituendo fondo italiano per la scienza; al riguardo, potrebbe essere valutata la previsione della previa intesa in sede di Conferenza Stato-regioni, alla luce del carattere concorrente della competenza legislativa coinvolta (ricerca scientifica e tecnologica);

l'articolo 21, comma 3, attribuisce alle giunte degli enti locali la competenza a richiedere anticipazioni alla Cassa depositi e prestiti; al riguardo, si ricorda che province e città metropolitane non hanno più, a seguito della legge n. 56 del 2014, le giunte tra i loro organi;

con riferimento agli articoli 63 e 64, che stanziavano risorse per il contrasto della povertà educativa e del disagio giovanile, accentuatosi negli ultimi mesi a causa della pandemia, appare opportuno prevedere un piano coordinato di interventi del sistema delle autonomie territoriali, fortemente coinvolto sul tema in forza delle competenze di regioni e enti locali;

l'articolo 68 prevede, al comma 7, un decreto del Ministro delle politiche agricole per la definizione dei criteri di riparto del Fondo per il sostegno del settore bieticolo saccarifero; il decreto sarà adottato « previa comunicazione » alla Conferenza Stato-regioni; al riguardo, potrebbe risultare opportuno prevedere una più forte forma di coinvolgimento del sistema delle autonomie territoriali, quale ad esempio, la previa intesa in sede di Conferenza Stato-regioni, alla luce del carattere residuale regionale della competenza legislativa coinvolta (agricoltura);

sul provvedimento è pervenuta la posizione espressa dalla Conferenza delle regioni e delle province autonome che, tra le altre cose, richiede di integrare il testo con misure per il finanziamento degli interventi per la qualità dell'aria; per la sostenibilità dei bilanci regionali; per l'attivazione di tavoli per la ristrutturazione del debito; per il riconoscimento delle spese sanitarie rendicontate per l'emergenza e per la riconversione delle strutture sanitarie e di assistenza alle patologie no-COVID-19; è altresì pervenuta la posizione dell'ANCI che, tra le altre cose, richiede di integrare le risorse stanziare dall'articolo 52 a seguito della sentenza n. 80 del 2021 della Corte costituzionale sul fondo di anticipazioni liquidità; l'ANCI invita anche, sul punto ad affrontare in modo organico temi quali la debolezza della riscossione locale e l'inefficace disciplina dei ripiani degli enti in crisi finanziaria,

esprime

PARERE FAVOREVOLE

con le seguenti condizioni:

provveda la Commissione di merito a:

1) tenere nella massima considerazione le proposte di modifica e di integrazione del testo avanzate, nelle loro audizioni, dalla Conferenza delle regioni e delle province autonome e dall'ANCI;

2) sostituire, agli articoli 7, comma 4; 29, comma 2; 52, comma 1; 58, comma

1, lettera a), 64, comma 13, e 65, comma 7, le parole: « d'intesa con la » con le seguenti: « previa intesa in sede di »;

3) inserire all'articolo 10, comma 7, e all'articolo 61, comma 1, forme di coinvolgimento del sistema delle autonomie territoriali quale, ad esempio, l'intesa in sede di, rispettivamente, Conferenza unificata e Conferenza Stato-regioni;

4) prevedere, all'articolo 68, comma 7, una più forte forma di coinvolgimento del sistema delle autonomie territoriali, quale, ad esempio, l'intesa in sede di Conferenza Stato-regioni.

e con le seguenti osservazioni:

valuti la Commissione di merito, per le ragioni esposte in premessa, l'opportunità di:

a) inserire, all'articolo 2, comma 2, all'articolo 10, comma 4, e all'articolo 58, commi 4 e 5, forme di coinvolgimento del sistema delle autonomie territoriali quale, ad esempio, il parere in sede di Conferenza unificata;

b) approfondire l'articolo 21, comma 3;

c) prevedere, con riferimento agli articoli 63 e 64, un tavolo di coordinamento con regioni ed enti locali sul tema dell'accompagnamento verso l'età adulta nella fascia di età tra 18 e 25 anni, al fine di prevenire il disagio giovanile e l'abbandono scolastico.

ALLEGATO 4

Disposizioni in materia di utilizzo dei defibrillatori semiautomatici e automatici (Testo unificato delle proposte di legge C. 181 e abbinate-B, approvato dalla Camera e modificato dal Senato).

PARERE APPROVATO

La Commissione parlamentare per le questioni regionali,

esaminato il testo unificato delle proposte di legge C. 181 e abb.-B, approvato dalla Camera e modificato dalla 12^a Commissione permanente del Senato, recante disposizioni in materia di utilizzo dei defibrillatori semiautomatici e automatici;

rilevato come il provvedimento sia diretto nel suo complesso a favorire la progressiva diffusione ed utilizzazione di defibrillatori semiautomatici o automatici esterni in una serie di luoghi ed ambienti, prevedendo ed incentivando i corsi di formazione destinati agli operatori non sanitari nei diversi ambiti, e disciplinando campagne di informazione e sensibilizzazione al riguardo;

rilevato che, ai sensi dell'articolo 70, secondo comma, del Regolamento, l'esame da parte della Camera ha ad oggetto soltanto le modificazioni apportate dal Senato al provvedimento e gli eventuali emendamenti ad esse conseguenti;

evidenziato come le modifiche introdotte dal Senato riguardino sostanzialmente le norme relative alla copertura fi-

nanziaria degli oneri finanziari recati dall'intervento legislativo, ovvero rivestono carattere formale o di coordinamento;

rilevato, per quanto concerne il rispetto delle competenze legislative costituzionalmente definite, come il provvedimento sia per lo più riconducibile alla materia « tutela della salute », oggetto di potestà legislativa concorrente tra Stato e regioni, ai sensi dell'articolo 117, terzo comma, della Costituzione;

evidenziato, a tale ultimo riguardo, come il provvedimento preveda forme di coinvolgimento del sistema delle autonomie territoriali, segnatamente all'articolo 1, comma 2, laddove si prevede che il DPCM chiamato a definire il programma pluriennale di installazione dei defibrillatori (DAE) sia adottato previa intesa in sede di Conferenza unificata, e all'articolo 7, laddove si prevede un accordo in sede di Conferenza Stato-regioni per la realizzazione di un'applicazione mobile integrata con i servizi delle centrali operative del sistema di emergenza 118, per la rapida geolocalizzazione dei soccorritori e dei DAE,

esprime

PARERE FAVOREVOLE.